

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DI COLORO CHE RICHIEDONO PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Approvato con deliberazione C.C. n° 15 del 18/03/2008

ART.1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART.2
AMBITO DI APPLICAZIONE

ART.3
INTEGRAZIONI

ART.4
IMPIEGO DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

ART.5
DEFINIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

ART.6
SITUAZIONE ECONOMICA

ART.7
EROGAZIONE

ART.8
PROVVEDIMENTO DI CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE.

ART.9
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

ART. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento individua, ai sensi dell'articolo uno secondo comma del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, le condizioni richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate erogate dal Comune di Settingiano .

ART. 2
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento di applicano ai contributi ed ai servizi comunali per i quali sono richieste da parte dei cittadini agevolazioni per il sostegno della famiglia o della persona .
2. I servizi ed i contributi individuati nel presente Regolamento sono i seguenti:
 - Contributi economici ;
 - Prestazioni scolastiche (libri di testo , borse di studio ecc.);
 - Servizi educativi per l'infanzia;
 - Mensa scolastica;
 - Trasporti scolastici;
 - Servizi di assistenza domiciliare;
 - Servizi abitativi
3. Altri servizi o contributi in agevolazione potranno essere aggiunti a quelli sopra indicati, con integrazione al presente atto.
4. Alle prestazioni di cui al comma 1 si aggiungono quelle previste e regolate da normative nazionali e/o regionali per le quali l'amministrazione comunale assuma, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, la veste di ente erogatore. Per tali prestazioni si fa rinvio alla specifica normativa attuativa di livello nazionale o regionale. Il presente regolamento si applica a queste solo per le prescrizioni di carattere organizzativo.

ART. 3
Integrazioni

1. Con riferimento alle prestazioni definite al secondo comma dell'articolo due, le norme del presente regolamento integrano e sostituiscono ove incompatibili, le previsioni regolamentari che disciplinano la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed altri vantaggi economici emanate ai sensi all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Successivamente all'adozione del presente Regolamento, dovranno essere revisionati, ove esistenti, i Regolamenti del Comune inerenti l'accesso ai servizi

sociali , educativi , all'erogazione di prestazioni agevolate o comunque ogni altra disposizione che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti.

ART. 4

Impiego dell'indicatore della situazione economica

1. La Giunta Comunale determina annualmente con proprio atto le soglie ISEE per l'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali agevolate.
2. Nel caso di parametri di valutazione legati alla condizione economica, questi parametri devono essere espressi in valore ISEE.
3. Il calcolo dell'ISE (indicatore della situazione economica) e dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) e' effettuato in osservanza a quanto previsto dal D.Lgs. 109/98 , successive modificazione e provvedimenti attuativi.
4. Nella determinazione delle quote di compartecipazione si utilizza , per ogni singolo servizio, il metodo delle fasce differenziate. Le fasce di contribuzione sono individuate tenendo conto dell'ISEE. : gli utenti collocati in una prefissata fascia di ISEE contribuiscono con la stessa quota .
5. Possono essere previste , per alcuni servizi comunali, fasce di esenzione totale dalla quota di compartecipazione.
6. Per situazioni particolari e straordinarie possono essere accordati esoneri e riduzioni nei limiti di quanto stabilito dal regolamento comunale per la concessione di benefici economici.
7. E' fatto salvo il diritto del cittadino a non essere soggetto alla valutazione ISEE. In tal caso l'accesso alle prestazioni sociali avverrà senza godimento di alcuna agevolazione tariffaria o di precedenza dipendenti dalla situazione economica.

ART. 5

Definizione del nucleo familiare

1. Per le prestazioni sociali agevolate delle quali sia stato o sarà' previsto a livello nazionale il nucleo familiare di riferimento, vale la normativa nazionale .
2. Per tutte le altre si assume quale nucleo familiare di riferimento quello relativo ai soggetti che compongono la famiglia anagrafica, composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.
3. Per particolari prestazioni il Comune può definire ulteriormente quali siano i componenti (anche non conviventi) che determinano ai fini ISEE il nucleo familiare , in rapporto ad esigenze economiche-organizzative derivanti dalla prestazione o desumibili da specificità' della categoria di fruitori interessata.

ART. 6

Situazione economica

1. La situazione economica e' valutata combinando fra di loro reddito, patrimonio e composizione del nucleo familiare, così come definiti e con le modalità' di calcolo di cui al D.Lgs. 109/98 e del DPCM 7/5/1999 n.221 e loro modificazioni ed integrazioni. L'Amministrazione Comunale si avvale della facoltà' di prevedere , accanto all'Indicatore della situazione economica (ISE), criteri ulteriori di selezione.
2. Entro il periodo di validità' della dichiarazione sostitutiva unica , al cittadino e' lasciata facoltà' di presentare una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni economiche tali da comportare una più' favorevole collocazione nelle graduatorie di accesso ai servizi od una variazione nella quota di partecipazione alle spese superiore al 20% . Le variazioni della situazione economica, che non devono avere carattere di transitorietà', possono essere fatte valere anche senza presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art.4 del D.Lgs. 109/98, purché' analiticamente documentate. Gli effetti della nuova dichiarazione o documentazione presentata decorrono dal novantesimo giorno successivo alla data di presentazione per i servizi erogati in via continuativa e dall'anno scolastico successivo per i servizi la cui durata sia pari all'anno scolastico .
3. Non rappresentano rilevante variazione della situazione economica trasferimenti a favore di terzi di consistenze patrimoniali mobiliari di alcun membro del nucleo familiare.

ART. 7

Erogazione

1. La dichiarazione può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno.
2. Al cittadino viene rilasciata una attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica. L'attestazione può essere utilizzata da ogni componente il nucleo familiare, per l'accesso a prestazioni sociali agevolate.
3. L'Amministrazione Comunale adotta tutti gli atti necessari a definire le soluzioni organizzative più' idonee per l'assistenza ai cittadini nella compilazione della domanda
4. Qualora la dichiarazione sostitutiva unica non faccia riferimento ai redditi percepiti l'anno precedente quello di presentazione della richiesta della prestazione agevolata, l'Amministrazione Comunale richiede una dichiarazione aggiornata , che sostituisce integralmente quella precedente
5. Il responsabile dell'ufficio trasmette all'INPS, entro dieci giorni dalla ricezione, i dati acquisiti dalla dichiarazione sostitutiva unica presentata dal cittadino per la determinazione dell'ISEE, al fine di poter sviluppare tempestivamente i procedimenti relativi all'erogazione dei servizi o delle prestazioni agevolate. Qualora il richiedente la prestazione agevolata od altro componente il suo nucleo

familiare abbia già presentato la dichiarazione sostitutiva unica, il Comune richiede all'INPS l'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

6. Le prestazioni sociali agevolate sono concesse con atto del responsabile dell'ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento, ai sensi dell'art. 3 primo comma del D.Lgs 109/98 e successive modificazioni, della sussistenza di tutte le condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso.

ART. 8

Procedimento di controllo delle dichiarazioni sostitutive

1. Spetta, altresì, al responsabile dell'ufficio cui è affidato il servizio espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in possesso del sistema informativo del Ministro delle Finanze, assumere ogni informazione e richiedere ogni documentazione che ritenga idonea a dimostrare la completezza e la veridicità della dichiarazione sostitutiva .
2. La percentuale di autodichiarazioni ai fini ISEE da sottoporre annualmente a controllo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 109/98 e del capo V del testo unico in materia di documentazione amministrativa approvato con DPR n. 445/2000 è definita con determinazione dirigenziale, in misura non inferiore al 20%.
3. Chi risultasse aver rilasciato dichiarazioni non veritiere sarà' interpellato per chiarire le difformità riscontrate. Nel caso si accerti la falsa dichiarazione, il competente ufficio provvederà immediatamente alla rideterminazione della tariffa ed al recupero delle agevolazioni concesse, oltre agli interessi di legge ed alle eventuali spese, nonché all'applicazione di una sanzione amministrativa nei limiti previsti dalla normativa vigente.
4. Ogni servizio interessato alla concessione di prestazioni agevolate presenta annualmente alla Giunta una relazione complessiva sugli esiti dei controlli effettuati.

ART.9

Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso i servizi deputati all'erogazione delle prestazioni sociali agevolate .